

□ **Mozione n. 266**

presentata in data 10 giugno 2008

a iniziativa dei Consiglieri Capponi, Pistarelli, Massi, Brini

“Gestione integrata dei rifiuti, determinazione delimitazione degli ATO e determinazione Ente che diverrà Autorità d’ambito”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

che compete alla Regione, ai sensi dell'articolo 196 del d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale) *“la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;*

che, in particolare l'articolo 200 del Codice ambientale aggiunge che *“La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:*

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;*
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;*
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;*
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;*
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;*
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità”;*

che l'articolo 2, comma 38, della finanziaria 2008, poi, specifica che *“Per le finalità di cui al comma 33, **le Regioni**, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, **procedono entro il 1° luglio 2008**, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, **alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali** per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica: in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso; ...”;***

Ritenuto:

che la Regione nel determinare le proprie scelte dovrà compiere una valutazione che sottenda la necessità non solo di dar concreta attuazione ai principi chiaramente evidenziati dalla normativa sopra indicata, quali, ad esempio, quello di efficienza e di riduzione della spesa, nel solco di un maggior coordinamento tra enti locali ed una più incisiva razionalizzazione della spesa, ma anche quella di preservare, laddove ciò possibile, le forme di collaborazione tra enti locali già maturate, nel solco della facoltà attribuita dall'articolo 2, comma 38, della finanziaria 2008. E ciò, coerentemente ad un percorso indicato già dalle disposizioni del d.lgs. 22/1997 (cfr. articolo 23) e dalla normativa regionale marchigiana sui rifiuti, per non disperdere un bagaglio di esperienze, di competenze e di buona gestione, maturato nel tempo;

che, partendo dalla prevista *valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali*, la Regione debba determinarsi nel senso di ricondurre le costituenti autorità d'ambito di ciascun ATO *“ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso”;*

che ciò sembrerebbe venire incontro, in un quadro normativo caratterizzato per la sua incertezza e celere mutevolezza, anche all'esigenza di conferire alle autorità d'ambito maggiore flessibilità nel poter prendere in considerazione ipotesi di organizzazione del servizio integrato dei rifiuti secondo modalità c.d. in "in house";

che detta esperibilità, al momento molto discussa, ma che in un futuro potrebbe essere più chiaramente contemplata, non sarebbe percorribile qualora autorità d'ambito fosse la Provincia, in considerazione del fatto che quest'ultimo ente, ai sensi dell'articolo 197, comma 1, lettera b), del Codice ambientale assume su di sé le competenze concernenti "il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto". Ed è un fatto evidente che il controllore, in una logica di "in house", andrebbe in tal modo a ricoprire anche il ruolo di controllato.

Considerata l'estrema urgenza, anche legislativamente significata nell'indicazione di un termine al 1° luglio 2008, attribuito alla Regione per esprimersi in merito alla delimitazione degli ATO e alla indicazione della tipologia di ente che diverrà Autorità d'ambito;

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

per le motivazioni di cui in premessa

IMPEGNA

il Presidente della Giunta regionale ad adottare i necessari atti amministrativi e/o modifiche al Piano Regionale per la gestione dei rifiuti recependo le seguenti indicazioni:

- 1) i Comuni ricadenti all'interno del medesimo Ambito territoriale esercitano le proprie competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti tramite l'Autorità d'ambito, costituita in forma di consorzio ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000, al quale gli stessi partecipano obbligatoriamente, anche sotto forma di associazioni sovracomunali previste dal d.lgs. 267/2000, ed organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- 2) entro sessanta (60) giorni dalla individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, il Comune con il maggior numero di abitanti di ciascun ATO convoca una conferenza dei Comuni appartenenti al medesimo ambito, finalizzata alla predisposizione dello statuto consortile da sottoporre ai Comuni per la relativa approvazione. Le Autorità d'ambito devono in ogni caso costituirsi entro e non oltre il ... (termine da determinare) pena l'assunzione dell'esercizio delle funzioni di Autorità d'ambito da parte della Provincia".